

ATTO N. 2335

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1870 del 1.12.2004)

*“Ambiti territoriali delle Aziende Unità Sanitarie Locali e ulteriori
modificazioni della legge regionale 20/01/98, n. 3 – Ordinamento del sistema
sanitario regionale”*

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 15.12.2004*

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 15.12.2004



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE
UNITA' SANITARIE LOCALI E MODIFICAZIONI DELLA LEGGE
REGIONALE 20.1.1998 N. 3. ORDINAMENTO DEL SISTEMA
SANITARIO REGIONALE.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

01/12/2004 n. 1870

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore		X
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MONELLI DANILO	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore		X
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LIVIANTONI CARLO

Relatore : ROSI MAURIZIO

Direttore: DE SALVO DOMENICO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale alla Sanità e Servizi Sociali avente per oggetto: *"Ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali e modificazioni e integrazioni della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 - "Ordinamento del sistema sanitario regionale.";*

Tenuto conto del parere del Comitato Legislativo, che si allega;

Visto il parere positivo espresso dal Tavolo tematico del Patto per lo sviluppo dell'Umbria "Riqualficazione e sostenibilità del sistema di welfare, tutela del diritto alla salute e promozione dei diritti di cittadinanza" in data 1 dicembre 2004;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Preso atto delle indicazioni emerse in sede consultiva;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

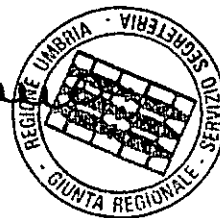
- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto *"Ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali e modificazioni e integrazioni della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 - "Ordinamento del sistema sanitario regionale.";* e la relazione che lo accompagna, dando mandato all'Assessore Maurizio Rosi di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Maurizio Rosi di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: *"Ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali e modificazioni e integrazioni della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 - "Ordinamento del sistema sanitario regionale."*

RELAZIONE

Il presente disegno di legge è stato sottoposto al Comitato legislativo in data 19 novembre 2004 e preadottato dalla Giunta regionale con deliberazione 1843 del 24.11.2004. Successivamente è stato presentato alle OO.SS. ed esaminato positivamente dal Tavolo tematico del Patto per lo sviluppo dell'Umbria "Riqualificazione e sostenibilità del sistema di welfare, tutela del diritto alla salute e promozione dei diritti di cittadinanza" in data 1 dicembre 2004.

Passando ad esporre e relazionare i contenuti del disegno di legge in oggetto si segnala come, nell'ambito dello sviluppo delle politiche sanitarie del comprensorio eugubino-gualdese e dei Comuni della fascia appenninica finalizzate alla costituzione di una rete integrata di servizi sanitari sia ospedalieri che territoriali, in vista del prossimo completamento del nuovo ospedale comprensoriale previsto per l'anno 2006, si è evidenziata l'esigenza di riaccorpere il Comune di Gualdo Tadino, attualmente ricompreso nell'ambito territoriale dell'Azienda USL n. 3, in quello dell'Azienda USL n. 1.

Gli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali dell'Umbria sono stati definiti con la Legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3.

La Legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, concernente *"Ordinamento del Sistema Sanitario Regionale"*, a seguito delle disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che ha integrato e modificato il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è già stata oggetto di alcune prime rivisitazioni, disposte con legge regionale 27 giugno 2000, n. 29.

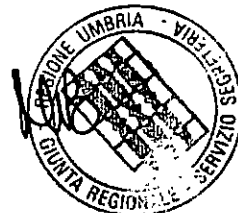
Con il presente disegno di legge si è inteso disciplinare (Art. 1) il passaggio del territorio del Comune di Gualdo Tadino dall'ambito territoriale dell'Azienda USL n. 3 all'Azienda USL n. 1, prevedendo all'art. 2:

- a) la predisposizione di un documento attestante la situazione contabile e patrimoniale del territorio di competenza del Comune di Gualdo Tadino, nonché la dotazione organica dei servizi ospedalieri e territoriali localizzati nel medesimo territorio comunale alla data del 31.12.2003.

Le modalità di assegnazione del personale all'Azienda Usl n. 1 sono definite tra l'Azienda stessa e le Organizzazioni sindacali di categoria 1.

Inoltre, è previsto che il documento, redatto con le modalità sopra evidenziate, sia sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, che adotta i conseguenti provvedimenti. In particolare per quanto attiene il trasferimento del patrimonio immobiliare, il provvedimento regionale costituisce titolo per la sua trascrizione, che dovrà avvenire con l'esclusione di ogni onere relativo, imposte e tasse, ai sensi dell'art. 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

- b) l'integrazione e la modificazione dei documenti programmatori e di organizzazione adottati dalle aziende coinvolte;



- c) la possibilità di regolare convenzionalmente l'eventuale erogazione di servizi o prestazioni effettuate dall'Azienda USL n. 3, afferenti il territorio del comune di Gualdo Tadino, al fine di garantire la continuità e la qualità dei servizi della Azienda USL n. 3 e Azienda USL n. 1.

È stato previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2005, anche un trasferimento tra le due Aziende delle quote di finanziamento del Fondo sanitario regionale riferite alla popolazione del Comune di Gualdo Tadino.

Con l'occasione dell'intervento sulla legge n. 3/1998, all'art. 3 del presente disegno di legge è stato adeguato (con le modifiche apportate dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) l'art. 12 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, che disciplina il contratto dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali, inserendovi la durata temporale minima e massima dell'incarico di direttore generale, così come prevista dal d.lgs. n. 502/92 riformato.

Conseguentemente sono state apportate modifiche ai commi 3, 4 e 5 del citato art. 12, sostituendoli completamente per una più agevole lettura. In particolare al comma 5 è stata aggiunta la possibilità per la Giunta regionale di derogare al termine di dieci anni, limitatamente al conferimento di un ulteriore incarico, purché attribuito prima della scadenza del decennio dall'entrata in vigore della l.r. 3/1998.

Tutto ciò al fine di contemperare, solo per il primo decennio di vigenza della legge, l'esigenza determinata dalla necessità di poter completamente usufruire di professionalità manageriali dotate di profonda conoscenza della sanità regionale e, nel contempo, rispettare i limiti sanciti con l'art. 12 citato e dalla l.r. n. 11 del 1995.



Disegno di legge: "Ambiti territoriali delle Aziende Unità sanitarie locali e modificazioni della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 - Ordinamento del sistema sanitario regionale".

Art. 1.

(Ambiti territoriali delle Aziende Unità sanitarie locali)

1. Il territorio del comune di Gualdo Tadino passa dall'ambito territoriale della Azienda Usl n. 3 all'ambito territoriale dell'Azienda USL n. 1.

2. La rideterminazione degli ambiti territoriali di cui al comma 1 opera dall'entrata in vigore della presente legge.

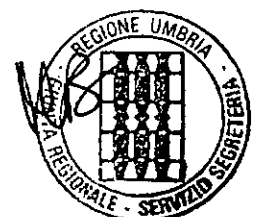
Art. 2.

(Norme di prima applicazione)

1. I direttori generali della Azienda Usl n. 1 e della Azienda Usl n. 3 a seguito della rideterminazione di cui all'articolo 1:

a) redigono congiuntamente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un documento attestante la situazione amministrativo contabile e patrimoniale attinente al territorio di competenza del comune di Gualdo Tadino, la dotazione organica dei servizi ospedalieri e territoriali localizzati nel medesimo territorio comunale alla data del 31 dicembre 2003 e definiscono, inoltre, con le Organizzazioni sindacali di categoria le modalità di assegnazione del personale all'Azienda Usl n. 1. Detto documento è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale che adotta i conseguenti provvedimenti. In particolare per quanto attiene il trasferimento del patrimonio immobiliare, il provvedimento regionale costituisce titolo per la sua trascrizione, che dovrà avvenire con l'esclusione di ogni onere relativo, imposte e tasse, ai sensi dell'art. 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) provvedono ad integrare e modificare i documenti programmatori e di organizzazione adottati relativi alle rispettive aziende, adeguandoli alle disposizioni dell'articolo 1;



**REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA
REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E
RELAZIONI**

c) regolano convenzionalmente l'erogazione di servizi o prestazioni da parte dell'Azienda USL n. 3, afferenti il territorio del comune di Gualdo Tadino, al fine di garantire la continuità e la qualità dei servizi della Azienda USL n. 3 e Azienda USL n. 1.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2005 le quote di finanziamento del Fondo sanitario regionale riferite alla popolazione del comune di Gualdo Tadino sono trasferite dall'Azienda USL n. 3 all'Azienda USL n. 1.

Art. 3.

*(Modificazioni dell'art. 12 della legge regionale 20
gennaio 1998, n. 3)*

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 è sostituito dal seguente:

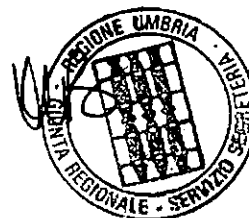
"3. L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, tra il Presidente della Giunta regionale ed il direttore generale nominato, secondo uno schema adottato dalla Giunta regionale, in conformità con i contenuti fissati dal DPCM di cui al comma 6 dell'articolo 3 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. La stipula del contratto deve comunque intervenire entro trenta giorni dalla nomina."

2. Il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 3/1998 è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale, trenta giorni prima della scadenza del contratto, può procedere, con delibera motivata, al rinnovo del contratto stesso, per una sola volta nella stessa Azienda."

3. Il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 3/1998 è sostituito dal seguente:

"5. La Giunta regionale può derogare il termine di dieci anni, limitatamente al conferimento di un ulteriore incarico, purché attribuito prima della scadenza del decennio dall'entrata in vigore della presente legge."



**REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA
REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E
RELAZIONI**

Art. 4.

*(Modificazione dell'allegato della legge regionale
20 gennaio 1998, n. 3)*

1. L'allegato della l.r. 3/1998 è sostituito dal seguente:

Allegato

Ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali

Unità Sanitaria Locale n. 1:

Comuni di: Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide.

Unità Sanitaria Locale n. 2:

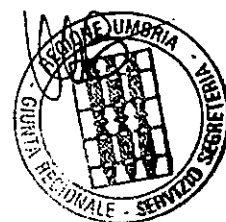
Comuni di: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano, Perugia, Piegara, San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro, Valfabbrica.

Unità Sanitaria Locale n. 3:

Comuni di: Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina.

Unità Sanitaria Locale n. 4:

Comuni di: Acquasparta, Alleronia, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardia, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, Stroncone, Terni.





REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo
Il Presidente

Regione dell'Umbria Giunta Regionale

Segreteria Presidenza G. Regionale

Prot. Uscita del 23/11/2004

nr. 0182797

Classifica: I.14



REGIONE UMBRIA GIUNTA REGIONALE			
DIREZIONE REGIONALE SANITA' E SERVIZI SOCIALI			
SERV. I	SERV. II	SERV. III	SERV. IV
DATA ARRIVO	25 NOV. 2004		SIGLA

Al Direttore alla Sanità e servizi sociali

Dott. Domenico De Salvo

S e d e

Oggetto: Disegno di legge: "Ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali e modificazioni e integrazioni della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 - "Ordinamento del sistema sanitario regionale".

Con riferimento alla Sua nota prot. n. 179822 del 18 novembre 2004, si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 19 novembre 2004, ha espresso parere favorevole sulla proposta di disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega in copia, concordato con il rappresentante della Sua Direzione dott.ssa. Alessandra Conti.

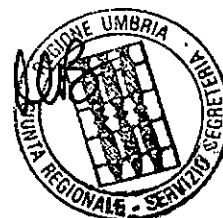
Cordiali saluti.

Conti
2.12.04
Un

Avv. Marina Balsamo

M. Balsamo

Allegato: n. 1 ddl



Disegno di legge: "Ambiti territoriali delle Aziende Unità sanitarie locali e modificazioni della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 - Ordinamento del sistema sanitario regionale".

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia

Art. 1.

(Ambiti territoriali delle Aziende Unità sanitarie locali)

1. Il territorio del comune di Gualdo Tadino passa dall'ambito territoriale della Azienda Usl n. 3 all'ambito territoriale dell'Azienda USL n. 1.

2. La rideterminazione degli ambiti territoriali di cui al comma 1 opera dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Norme di prima applicazione)

1. I direttori generali della Azienda Usl n. 1 e della Azienda Usl n. 3 a seguito della rideterminazione di cui all'articolo 1:

a) redigono congiuntamente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un documento attestante la situazione amministrativo contabile e patrimoniale attinente al territorio di competenza del comune di Gualdo Tadino, nonché la dotazione organica dei servizi ospedalieri e territoriali localizzati nel medesimo territorio comunale alla data del 31 dicembre 2003;

b) provvedono ad integrare e modificare i documenti programmatici e di organizzazione adottati relativi alle rispettive aziende, adeguandoli alle disposizioni dell'articolo 1;

c) regolano convenzionalmente l'erogazione di servizi o prestazioni da parte dell'Azienda USL n. 3, afferenti il territorio del comune di Gualdo Tadino, al fine di garantire la continuità e la qualità dei servizi della Azienda USL n. 3 e Azienda USL n. 1.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2005 le quote di finanziamento del Fondo sanitario regionale riferite alla popolazione del comune di Gualdo Tadino sono trasferite dall'Azienda USL n. 3 all'Azienda USL n. 1.



Art. 3.

(Modificazioni dell'art. 12 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3)

COMITATO LEGISLATIVO

Il Segretario

Dr.ssa Donatella Furia

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, tra il Presidente della Giunta regionale ed il direttore generale nominato, secondo uno schema adottato dalla Giunta regionale, in conformità con i contenuti fissati dal DPCM di cui al comma 6 dell'articolo 3 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. La stipula del contratto deve comunque intervenire entro trenta giorni dalla nomina.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 3/1998 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale, trenta giorni prima della scadenza del contratto, può procedere, con delibera motivata, al rinnovo del contratto stesso, per una sola volta nella stessa Azienda.”.

3. Il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 3/1998 è sostituito dal seguente:

“5. La Giunta regionale può derogare il termine di dieci anni, limitatamente al conferimento di un ulteriore incarico, purché attribuito prima della scadenza del decennio dall'entrata in vigore della presente legge.”.

Art. 4.

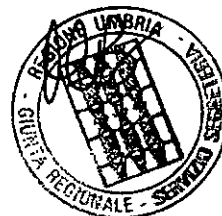
(Modificazione dell'allegato della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3)

1. L'allegato della l.r. 3/1998 è sostituito dal seguente:

Allegato

Ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali

Unità Sanitaria Locale n. 1:



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Comuni di: Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide.

Unità Sanitaria Locale n. 2:

Comuni di: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano, Perugia, Piegara, San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro, Valfabbrica.

Unità Sanitaria Locale n. 3:

Comuni di: Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina.

Unità Sanitaria Locale n. 4:

Comuni di: Acquasparta, Alleroni, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardia, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, Stroncone, Terni.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia



Perugia, n. 73 DIC. 2004
Per copia conforme
all'originale



IL DIRIGENTE

